

Verbale di delegazione tenute del
3 febbraio 2014

oggetto: contrattazione Accertato 2013
Il giorno 4 febbraio 2014 alle ore 11.00
presso l'Ufficio Segreteria sono presenti:
per la parte pubblica:

- 1) Ing. Cosimo Ferraroli - Resp. Area Tecnica
- 2) Dott. Vittorio Morlino - Segretario - Cas. del. Tut.

per la parte sindacale

- 1) Giovanni Di Napoli Cgil
- 2) Vincenzo Della Rocca - ASC
- 3) Dott.ssa Carla Cirolano - RSV

Il presidente comunica che il fondo
solare accessorio anno 2013, costituito
come per legge, ammonta ad euro 32,283,01
euro e non è stato verificata l'esistenza
su qualsiasi titolo; pertanto le parti
contemporaneamente si confermano il precedente
accordo di ripartizione del fondo per
l'anno 2012, anche in considerazione
che non vi sono stati aumenti
della spesa di O.S., dopo aver
verificato la consistenza delle somme
allocale per l'anno 2012 per la verifica
contabile, ridistribuendo in pari confidenza
tutte le economie dei vari istituti
contrattuali nel fondo di risultato
integrando il precedente che è stato

non ha focalizzato alle liquidazioni
della fattibilità iniziale per l'anno
2012. Sollecitano l'ovvio della focalizzazione e
il pagamento delle spettanze ai beneficiari
interessati. Infine ricordiamo ancora
una volta alla parte pubblica che nel
luglio 2006 non vennero riconosciute
a liquidazione le indennità di risultato
al personale che nel tempo ha svolto
la funzione di P.O. - estremo lavoro,
e fine le altre ipotesi di trattamento
ed indennità concessioni di altro con
estremo attesa la focalizzazione di liquidazione
le O.O. SS. ricordiamo che per l'anno
2013 la fattibilità dovrà essere considerata
e valutata rispetto agli importi esclusiva-
mente individuali e non collettivi
per quanto questi ultimi sono stati
personalizzati nel mese di novembre
la parte pubblica ritiene di poter
focalizzare alla valutazione ed alle
liquidazioni di quanto dovuto nei
confronti dei beneficiari entro
il mese di marzo 2013.
Il personale della delegazione trattante per
ciò che riguarda le indennità di risultato
de riconosce ai TPO per gli anni
dal 2005 in poi comminazione delle istanze

alla D.D.S. alla Circa e al
Simaco per le indicazioni e gli
indirizzi in merito -

Il verbale viene chiuso alle ore 12-30 -
sigillo del verbale fatto a accordo per l'anno 2013.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FP 0416

RSU

[Handwritten signature]

IPOTESI DI ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO RELATIVAMENTE ALLA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2013

In data 3 febbraio 2014, alle ore 11.00, presso il Comune di CORBARA, ha avuto l'incontro della Delegazione Trattante tra:

Il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica nella persona del Segretario Generale dott. Vittorio Martino, ing. Cosimo Ferraioli _____

E le seguenti Organizzazioni Sindacali:

Organizzazioni Sindacali Territoriali

CGIL FP Giovanni Di Napoli _____

CISL FPS Vincenzo Della Rocca _____

UIL FPL _____

CSA _____

DiCAP _____

RSU Aziendale

dott.ssa Carla Giordano _____

Premesso che il sistema della contrattazione e delle relazioni sindacali per il personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie locali, disciplinato da specifiche disposizioni dettate dal Titolo III del D.Lgs. n. 165/2001, come integrato e sostituito dal Decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009, c.d. Legge Brunetta, e dai contratti collettivi nazionali di comparto, prevede un modello di contrattazione per il pubblico impiego articolato su due livelli e, cioè:

- > contrattazione nazionale triennale di tipo normativo e di tipo economico;
- > contrattazione decentrata integrativa triennale di tipo normativo e annuale di tipo economico;

Dato atto che nella Delegazione trattante del 26/04/2004 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di durata quadriennale, parte normativa ed economica, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 5 del CCNL 01.04.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22.01.2004;

Rilevato che ai sensi dell'art. 65, comma 4, del D.lgs. 150/2009, i contratti integrativi devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2011 e in caso di mancato adeguamento cessano la loro efficacia dal 31 dicembre 2012 e non saranno ulteriormente applicabili;

Evidenziato, pertanto, che a partire dal 01.01.2013 il contratto integrativo normativo stipulato in data 26/04/2004 debba ritenersi abrogato;

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 118 del 27/12/2012, con la quale si è proceduto ad effettuare una ricognizione dei fondi per il triennio 2010/2012, con relativa verifica sullo stato della contrattazione decentrata integrativa attuata nell'Ente negli ultimi anni;

Tenuto conto che la contrattazione nazionale è rimasta bloccata per il triennio 2010-2012 per effetto dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e che, pertanto si ritiene opportuno non procedere all'avvio di una sessione negoziale per la stipula di un nuovo contratto decentrato integrativo normativo, in quanto risulta evidente che solo dopo la sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo di lavoro di livello nazionale, sarà possibile redigere una piattaforma contrattuale in grado di recepire le profonde innovazioni introdotte dal D.lgs. n. 150/2009, con particolare riferimento ai nuovi strumenti di incentivazione previsti dal TITOLO III del medesimo decreto legislativo.

Posto in risalto che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate, sono determinate annualmente dagli Enti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del CCNL 01.04.1999, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 15 dello stesso CCNL e nell'art. 31 del CCNL 22.01.2004;

Dato atto che nella Delegazione trattante del 01/07/2013 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo economico relativo alla costituzione ed utilizzo del fondo per l'anno 2012, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 5 del CCNL 01.04.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22.01.2004;

Ritenuto, pertanto, dover procedere anche per l'esercizio finanziario 2013 alla sottoscrizione di un Contratto integrativo economico, con il quale disciplinare le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale di primo livello;

Considerato che, a seguito convocazione della Delegazione trattante, in data 3 febbraio 2014, si è provveduto ad avviare il negoziato per la contrattazione decentrata integrativa per le materie relative alla costituzione ed utilizzo del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2013.

Al termine della fase negoziale, le parti sottoscrivono l'allegato contratto decentrato integrativo relativo all'accordo sulla costituzione e ripartizione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2013.

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2013, in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1, del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004.



2. Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse, salvo diversa successiva disposizione derivante dalla contrattazione collettiva nazionale o accordo tra le parti stipulanti il presente contratto, è, peraltro, da ritenersi valida fino alla sottoscrizione del successivo che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

Art. 2

Interpretazione autentica delle clausole controverse

1. Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

Art. 3


Lavoro straordinario

1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto. Tali prestazioni sono ammesse per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ed in relazione ad eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni, ed imprevedibili. Pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
2. Si conviene che l'effettuazione di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione del Responsabile del servizio, cui appartiene il dipendente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Alla prestazione dovrà corrispondere la concreta possibilità di pagamento dello stesso. Nei casi in cui si autorizzano dipendenti ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in assenza di relativa copertura finanziaria, il Responsabile del servizio che ha disposto l'autorizzazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente.
3. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare un arco massimo giornaliero di 10 ore. Le prestazioni di lavoro straordinario, per l'anno 2013, non potranno superare quelle rese disponibili nel fondo nell'anno precedente per un importo pari ad € 5.298,64
4. Si precisa che il fondo per il lavoro straordinario, costituito nell'anno 1998 ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del CCNL 01/04/1999, è determinato in misura non superiore a quelle destinate al fondo di cui all'art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, e risultava quantificato nell'anno 1999 in € 5.462,52
5. Nell'anno 2000, in applicazione delle disposizioni del comma 4 dell'art. 14, una percentuale del 3%, per un importo pari ad € 163,88, confluiva nel fondo delle risorse decentrate.
6. In sede di consuntivo eventuali risparmi sui fondi relativi al lavoro straordinario, di cui al comma 2 del presente articolo, verranno utilizzati per impinguare il fondo di cui all'art. 31 del CCNL 2002/2005.

Art. 4

Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 31 CCNL 22/01/2004

1. Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 15 del CCNL 1.4.1999 e nel rispetto della disciplina introdotta dall'art. 31 del CCNL 22.01.2004, in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie:



a) la prima, costituita nel rispetto del comma 2, ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dalle discipline contrattuali vigenti, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definito "risorse decentrate stabili";

b) la seconda, costituita nel rispetto del comma 3, viene qualificata come "risorse decentrate variabili" e comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai CC.CC.NN.LL. vigenti.

2. In particolare, la prima parte del fondo relativo alla lettera a) per l'anno 2013, a valere per tutto il periodo di riferimento di vigenza del presente CCDI, le risorse sono così quantificate:

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A

	Anno 2013
RIFERIMENTI NORMATIVI	
Art. 14 CCNL 1998 – 2001 – Comma 4	
Risparmi del 3% delle risorse destinate al pagamento del lavoro straordinario	€ 163,88
Art. 15 CCNL 1998 – 2001 - Comma 1	
a) importo dei fondi di cui alle lettere a) – b) – c) dell'art. 15, comma 1, e successive integrazioni;	€ 26.483,18
g) risorse destinate per l'anno 1998 al pagamento del LED al personale dipendente in servizio.	€ 5.244,16
j) 0,52% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€ 3.106,74
Art. 4 CCNL biennio economico 2000-2001	
Monte salari 1999, esclusa la dirigenza, pari all'1,1%	€ 7.155,74
Art. 32 CCNL 2002 – 2005	
Comma 1	
Importo pari allo 0,62% del monte salari riferito all'anno 2001	€ 3.388,24
Comma 2	
Importo pari allo 0,50% del monte salari riferito all'anno 2001 <i>L'incremento di cui al presente articolo non risulta inserito per il superamento della percentuale del 39% della spesa del personale rispetto alle entrate correnti.</i>	
Art. 4 CCNL 2004 – 2005 – Comma 1	
Importo pari allo 0,50% del monte salari riferito all'anno 2003 <i>L'incremento di cui al presente articolo non risulta inserito per il superamento della percentuale del 39% della spesa del personale rispetto alle entrate correnti.</i>	
Art. 8, comma 2, CCNL 11.04.2008	
Importo pari allo 0,50% del monte salari riferito all'anno 2005 <i>L'incremento di cui al presente articolo non risulta inserito per il superamento della percentuale del 39% della spesa del personale rispetto alle entrate correnti.</i>	
TOTALE TABELLA A	€ 45.541,24

3. In base a quanto previsto dall'art. 31 succitato, la prima parte del fondo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo viene incrementata in base alle disposizioni contrattuali riportate nella tabella successiva. La parte del fondo in esame ha bisogno di una verifica annuale, in quanto potrà legittimare ulteriori disponibilità di risorse stabili. Pertanto, per l'anno corrente vengono considerati i seguenti incrementi:

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA B

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2013
Art. 4 CCNL biennio economico 2000-2001 - Comma 2	
RIA ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio	€ 16.116,
Art. 29 CCNL 2002 – 2005 – Comma 2	
Dichiarazione congiunta n. 14: Risorse dal bilancio previste per l'incremento stipendiale nelle singole posizioni di sviluppo in seguito all'applicazione della PEO	€ 6.888,
Art. 33 CCNL 2002 – 2005 – Comma 4	
Risorse dal bilancio previste per il finanziamento dell'indennità di comparto prevista dalla colonna (1) della Tabella D	€ 587,
TOTALE TABELLA B	€ 23.592,
TOTALE TABELLA A	€ 45.541,
TOTALE NETTO RISORSE STABILI	€ 69.134,


4. Il secondo fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività, qualificato come risorse eventuali variabili, di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, prevede le fonti di finanziamento così specificate:

FONDO RISORSE VARIABILI - TABELLA C

Art. 15 CCNL 01.04.1999	Anno 2013
Comma 1	
d) Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997	
m) risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario (comma 3, art.14)	€ 5.298,
Comma 2	
Quota 1,2% del monte salari 1997	
Comma 5	
Risorse da destinare al finanziamento di specifici progetti a seguito attivazione di nuovi servizi ovvero per l'implementazione di quelli esistenti	
Art. 17 CCNL 01.04.1999 – Comma 5	
Somme non utilizzate del fondo relativo all'anno precedente	€ 17.849,
TOTALE TABELLA C	€ 23.148,

La seconda parte del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività, di cui alla tabella C, viene incrementata da eventuali risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale, e prevede le fonti finanziamento così specificate:

FONDO RISORSE VARIABILI - TABELLA D	
FONDO LETTERA k – Art. 15 CCNL 01.04.1999	
risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione del personale	
§ 2,0% delle risorse previste dall'art. 92, comma 5, del Codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163	



§ 10% delle entrate previste per il condono edilizio in applicazione dell'art. 39 della L. n. 724/94	
§ 10% delle risorse previste per il recupero evasione ICI, di cui all'art. 59, comma 1, lettera p), del D.lgs. n. 446/97	
TOTALE RISORSE LETTERA k)	€ 0,0
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI	€ 23.148,0

PROSPETTO GENERALE

TOTALE NETTO RISORSE STABILI	€ 69.134,9
TOTALE NETTO RISORSE VARIABILI	€ 23.148,0
TOTALE RISORSE LETTERA k)	€ 0,0
TOTALE COMPLESSIVO	€ 92.283,0

**Riduzione del fondo ex art. 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010,
convertito nella legge n. 122/2010**

- In ordine alla disposizione in esame, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, si rileva che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
- Sulla scorta delle indicazioni fornite con la circolare n. 12 del 15.04.2011 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica, si registra che, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento.
- Dalla riduzione del fondo, possono essere escluse le somme indicate dalla Circolare n. 16 del 02.05.2012 della Ragioneria Generale dello Stato, contenente le informazioni generali e le istruzioni sulla corretta compilazione del Conto annuale:
- Di seguito un prospetto generale con le indicazioni di maggiore interesse fornite dalla circolare per la corretta rilevazione dei dati relativi al monitoraggio dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa, che dovranno essere presi in considerazione per verificabilità delle prescrizioni dell'art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78/2010 e che vanno ad aggiungersi alle indicazioni fornite con la circolare n. 12/2011 innanzi richiamata.
- Resta inteso che il fondo complessivo non può, in ogni caso, superare quello costituito nell'anno 2010, che di seguito si riporta.

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2010	FONDO 2010	VOCI DA ESCLUDERE	FONDO DA CONSIDERARE PER LA RIDUZIONE
	€ 70.482,35	€ 770,10	€ 69.712,25

- Di seguito si propone un prospetto generale recante la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2013, determinato, in base alle indicazioni fornite dalla predetta circolare n. 16/2012 per la corretta verificabilità delle prescrizioni introdotte dall'art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78/2010, e che vanno ad aggiungersi alle indicazioni fornite con la circolare n. 12/2011 innanzi richiamata.

PROSPETTO GENERALE	ANNO 2013	A DETRARRE	Descrizione
FONDO RISORSE STABILI	€ 69.134,94	€ 587,64	Indennità di comparto - colonna 1
FONDO RISORSE VARIABILI	€ 23.148,07	€ 17.849,43	Economie anno 2011 art. 17, comma 5
		€ 5.298,64	Economie straordinario anno 2011 art. 17, lettera m)
TOTALE RISORSE LETTERA K)	€ 0,00	€ 0,00	Risorse art. 92, comma 5, del D.Lgs n. 163/2006
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2013	€ 92.283,01	€ 23.735,71	€ 68.547,30

5. In relazione all'obbligo circa il rispetto della riduzione della spesa, si rileva che la proposta di costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2013 presenta un importo inferiore a quello determinato nell'anno 2010. Pertanto, non occorre procedere alla riduzione del fondo rispetto al 2010.

6. Rispetto al secondo vincolo da verificare, in ordine alla riduzione del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale, si ritiene che la procedura, considerata rispettosa dei vincoli descritti, possa essere realizzata effettuando il calcolo del personale medio in servizio nell'anno 2010 e negli anni successivi, determinato come semisomma dei dipendenti presenti al 1° gennaio e al 31 dicembre. La riduzione del fondo avviene per un importo pari alla variazione percentuale del personale medio negli anni da prendere a riferimento rispetto all'anno 2010.

Fondo risorse decentrate anno 2010	€ 69.712,25
Dipendenti in servizio al 01/01/2010	16,5
Dipendenti in servizio al 31/12/2010	14,5
Dipendenti in servizio al 01/01/2013	12
Dipendenti in servizio al 31/12/2013	12
Media Dipendenti in servizio anno 2010	15,5
Media Dipendenti in servizio anno 2013	12
Variazione percentuale	77,42%
Determinazione del fondo in attuazione dell'art. 9, comma 2bis	€ 53.970,77
Riduzione ex art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78 del 31.05.2010	€ 15.741,48

7. Dopo l'applicazione della disciplina innanzi illustrata, si rileva che il fondo costituito per l'anno 2013 deve essere ridotto per un ulteriore importo di **€ 15.741,48**

8. In conclusione, il fondo complessivo delle risorse decentrate da utilizzare per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2013 viene illustrato nella seguente tabella.

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE	Fondo risorse decentrate anno 2013	Risorse escluse dalla riduzione	Fondo risorse decentrate da utilizzare per il C D I anno 2013
Fondo risorse decentrate soggette a riduzione	€ 68.547,30	€ 23.735,71	
Riduzione 1° vincolo ex art. 9, comma 2bis	€ 0,00		

Riduzione 2° vincolo ex art. 9, comma 2bis	€ 15.741,48		
Determinazione del fondo anno 2013	€ 52.805,82	€ 23.735,71	€ 76.541,53
Fondo risorse lettera K)			€ 0,00
Fondo destinato al finanziamento degli istituti stabili e variabili			€ 76.541,53

TITOLO III – Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

Art. 7

Utilizzo del fondo delle “risorse decentrate stabili”

Prioritariamente le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, come prescritto dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004. Tali risorse vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle “risorse decentrate stabili”, così come di seguito determinate.

1. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate a tutto il 31.12.2012 – Art. 17, comma 2 - lettera b), del CCNL 01.04.1999.

Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all’interno della categoria sono interamente a carico del fondo “risorse stabili”. Per tale destinazione viene istituito un fondo per le progressioni orizzontali ai sensi dell’art. 17, comma 2 - lett. b), del CCNL del 1.4.1999. Tale fondo definisce la capienza economica delle progressioni orizzontali già effettuate al 31.12.2012.

Con la costituzione del predetto fondo si determineranno, altresì, le progressioni dell’anno con le limitazioni previste dai contratti nazionali vigenti. In particolare, si precisa che per il riconoscimento del diritto alla partecipazione della selezione per la progressione orizzontale, il dipendente deve essere in possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione in godimento pari a ventiquattro mesi.

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali vengono riacquisiti nel fondo in parola nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. Le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nei successivi articoli.

Si precisa, inoltre, che gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario. Infatti, nel predetto fondo confluiscono le somme relative agli incrementi stipendiali previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali relativamente alle singole posizioni di sviluppo più elevate riconosciute al personale, come illustrato dalla dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22.01.2004. Tali importi sono finanziati con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi a carico del bilancio dell’Ente.

L’utilizzo del fondo a tutto il 31.12.2013 risultante dall’applicazione di quanto sopra sancito è di seguito specificato:

A	2	12	€ 32,40	€ 388,80	€ 777,60
TOTALE	12		TOTALE	€ 6.181,68	

Pertanto, per l'anno 2013 le quote destinate al finanziamento dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili ammontano a complessive **€ 6.181,68**

RIEPILOGO GENERALE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI - TABELLA D

RIFERIMENTI NORMATIVI	ANNO 2013
Art. 17 CCNL 01.04.1999 - Comma 2	
Fondo per il finanziamento della progressione economica orizzontale effettuate negli anni precedenti	€ 28.689,55
Art. 33 CCNL 2002 - 2005	
Somme destinate al finanziamento dell'indennità di comparto	€ 6.181,68
TOTALE	€ 34.871,23

RIEPILOGO GENERALE

FONDO RISORSE STABILI E VARIABILI	€ 76.541,53
FINANZIAMENTO ISTITUTI STABILI	€ 34.871,23
ECONOMIE RISORSE STABILI	€ 41.670,30
TOTALE RISORSE LETTERA k)	€ 0,00

ART. 8

Utilizzo del fondo delle "Risorse decentrate variabili"

1. Dalla quota complessiva del fondo delle risorse stabili, pari ad **€ 76.541,53** viene effettuata la decurtazione delle risorse necessarie al finanziamento delle "risorse decentrate stabili" individuate all'articolo precedente pari ad **€ 34.871,23** La quota rimanente pari ad **€ 41.670,30** verrà utilizzata per il finanziamento delle "risorse decentrate variabili".

2. Il fondo relativo al finanziamento delle "risorse decentrate variabili", di cui al comma 1 del presente articolo, sarà utilizzato per il finanziamento di tutti gli istituti che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo in base alla disciplina concordata all'art. 6 del presente CCDI.

3. Le parti concordano sulla distribuzione delle risorse disponibili, in base al seguente prospetto:

UTILIZZO DEL FONDO "RISORSE DECENTRATE VARIABILI" - TABELLA E

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2013
Art. 17 CCNL 1.4.1999 - comma 2	
lettera a): Incentivazione della produttività ed il miglioramento dei servizi	€ 29.450,30
lettera d): Fondo per il finanziamento degli istituti legati all'organizzazione del lavoro	

	indennità di turno	€ 6.000,00
	indennità di reperibilità	€ 900,00
	indennità di rischio	€ 720,00
	maneggio valori	
lettera f): fondo per remunerare compiti che comportano specifiche responsabilità per il personale di categoria D, C e B,		€ 4.000,00
Lettera i): fondo per compensare specifiche posizioni di lavoro al personale delle categorie C e B, ai quali sono stati attribuiti specifiche funzioni		€ 600,00
TOTALE		€ 41.670,30

UTILIZZO DEL FONDO RISORSE ART. 15, LETTERA "K" - TABELLA F

RISORSE Art. 15 - Lettera k)		Anno 2013
Lettera g): fondo per incentivare specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzazione delle risorse indicate all'art. 15, comma 1 - lettera k), del CCNL del 1.4.1999:		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2,0% delle risorse previste dall'art. 92, comma 5, del Codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ▪ 10% delle entrate previste per il condono edilizio in applicazione dell'art. 39 della L. n. 724/94 ▪ 10% delle risorse previste per il recupero evasione ICI, di cui all'art. 59, comma 1, lettera p), del D.lgs. n. 446/97 	
TOTALE lettera k)		€ 0,00

TITOLO IV - Definizione criteri di riparto "Risorse decentrate variabili"

ART. 9

Criteri e modalità per l'utilizzo del fondo relativo alle "risorse decentrate variabili"

1. Turno:

Il turno può essere attuato in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero con durata pari o superiore a 10 ore e consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornalieri.

Ai fini della corresponsione della relativa indennità, le prestazioni lavorative devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano e pomeridiano.

L'indennità di turno ricomprende anche il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro ed è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

Elenco profili:

⇒ N. 1 Ausiliario del traffico;

⇒ N. 2 Agenti di Polizia locale;


Risorse necessarie Totale € 6.000,00

2. Reperibilità

Il servizio di pronta reperibilità viene istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili nell'ottica di un efficiente servizio alla collettività, con riferimento al Servizio di Stato Civile.

Elenco profili:		
-----------------	--	--

Qx


 21/10/13

5. svolgimento di funzioni per cui è prevista l'iscrizione ad un albo professionale (da valutare ai soli fini del conseguimento dei due requisiti minimi previsti per la corresponsione dei compensi)	al possesso di 2 requisiti
---	----------------------------

B. I compensi di cui al presente articolo sono revocabili, la loro corresponsione è subordinata all'effettivo esercizio dei compiti e delle prestazioni cui sono correlate e al possesso di almeno 2 dei 5 requisiti previsti.

C. In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, la Delegazione trattante individua gli importi necessari per il finanziamento delle specifiche responsabilità, che potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.

Risorse necessarie Totale € 4.000,00

7. Particolari Posizioni

E' l'indennità finalizzata a compensare specifiche funzioni di responsabilità del personale delle categorie B e C attribuite con atto formale degli Enti, di cui all'art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL dell'1.4.1999, determina in una quota pari ad € 25 mensili su dodici mensilità. Detta indennità è corrisposta alle qualifiche individuate al citato articolo come modificato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004.

Elenco profili:

- ⇒ Ufficiale d'anagrafe
- ⇒ Messo notificatore

N. 1 unità;

N. 1 unità;

Risorse necessarie Totale € 600,00

9. Produttività Individuale e Collettiva ex art. 37 del CCNL 22.01.2004.

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi, di cui all'art. 17, comma 2 - lettera a) - del CCNL del 1.4.1999, è quantizzato in **€ 29.450,30**

e viene utilizzato nel rispetto della seguente disciplina:

- 1) Il sistema d'incentivazione del personale si baserà sull'attuazione degli obiettivi assegnati ai servizi e per centro di responsabilità.
- 2) Le risorse disponibili vengono assegnate ai vari servizi in funzione degli obiettivi e dei programmi indicati dagli strumenti di programmazione adottati dall'Ente.
- 3) Al fine di evidenziare la valenza di un sistema di erogazione legato alla meritocrazia e al divieto di erogazione a pioggia delle indennità, si stabilisce che il premio individuale correlato alle risorse finanziarie per la produttività e il miglioramento dei servizi sarà corrisposto secondo i criteri definiti nella metodologia di valutazione vigente nell'Ente.
- 4) Nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun servizio, ciascun responsabile, utilizzando le schede di valutazione, provvederà a valutare il personale dipendente appartenente al proprio settore;
- 5) La ripartizione degli incentivi sarà correlata alla valutazione dell'apporto individuale di ogni dipendente sul raggiungimento degli obiettivi indicati al punto 1). Prende in considerazione la responsabilità, l'impegno, la qualità della prestazione e il contributo professionale fornito relativamente ai procedimenti assegnati.
- 6) L'erogazione degli incentivi è subordinata alla verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi ed il collegamento con miglioramenti apprezzabili rispetto agli esiti delle attività ordinariamente svolte;
- 7) Il Nucleo di valutazione certificherà al termine dell'esercizio in corso il grado di realizzazione complessivo degli obiettivi;
- 8) L'erogazione del premio incentivante avverrà a consuntivo e, comunque, entro il mese di febbraio dell'anno successivo;

9) Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.

9. Produttività individuale ex art. 17, comma 2 – lettera g) – del CCNL del 1.4.1999.

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi, di cui all'art. 17, comma 2 – lettera g) – del CCNL del 1.4.1999, per un importo pari ad **€ 0,00** viene utilizzato nel rispetto della disciplina di seguito descritta.

Il Responsabile del settore competente predisporrà appositi piani di attività annuali o pluriennali individuando gli obiettivi da conseguire, la soglia minima del raggiungimento dei risultati, da cui scaturisce l'erogazione dell'incentivo individuale, e le responsabilità da assegnare. Il progetto potrà prevedere anche step di verifica ed eventuale regolamentazione in itinere.

Gli obiettivi e le responsabilità da assegnare devono discendere direttamente dalle strategie dell'Ente definite nell'ambito delle linee programmatiche formulate dall'Amministrazione comunale.

Le risorse destinate alla produttività sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia e di qualità dei servizi, pertanto deve essere individuato il personale in possesso delle specifiche professionalità richieste per le particolari attività assegnate ai servizi interessati e che contribuiscono effettivamente all'incremento di risorse finanziarie nel fondo delle risorse decentrate.

Si precisa che, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge n. 350/2003, le quote previste per la corresponsione dei compensi per l'incentivazione della produttività collegate alle risorse previste dall'art. 92 della legge n. 163/2006, alle risorse previste per il recupero evasione ICI, di cui all'art. 59, comma 1, lettera p), del D.lgs. n. 446/97 e dell'art. 12, comma 1, del D.l. n. 437/96, devono prevedere anche gli oneri riflessi a carico dell'ente.

Art. 8 Disposizione finale

1. Il presente contratto integrativo decentrato annulla il precedente e tutti gli accordi risultanti in contrasto con il presente accordo.
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi relativamente alla parte normativa e nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nel precedente articolo 2.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

